

Temi fiscali Novità

27 Aprile 2022

Sommario

1. DECRETO ENERGIA DL 17/2022.....	3
2. DECRETO “TAGLIA PREZZI” DL 21/2022 (DDL 2564/S)	4
3. DELEGA FISCALE (DDL 3343/C).....	5
4. Direttiva 2022/542/UE (MODIFICA ALLA DISCIPLINA IVA)	7
5. CRISI IMPRESA	10
6. INTERROGAZIONI.....	12
7. PRONUNCE ADE.....	12

1. DECRETO ENERGIA DL 17/2022

Nella seduta del 21 aprile scorso l'Aula del Senato ha licenziato definitivamente il provvedimento in oggetto nel testo trasmesso dalla Camera, sul quale è stata votata la questione di fiducia. Si attende la pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta ufficiale.

Il DL 17/2022 reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e interviene anche a modificare la disciplina della cessione del credito.

Di interesse fiscale due disposizioni principali:

- **l'art. 29** che **riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni** e delle partecipazioni, incrementando dall'11% al 14%, l'aliquota dell'imposta sostitutiva;
- **l'art. 29-bis**, aggiunto in prima lettura, che ha modificato l'art. 121 del DL 34/2022 sulla cessione dei bonus fiscali per la riqualificazione anche potenziata al 110% **elevando, a favore delle banche, da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta**. In particolare la quarta cessione può essere effettuata solo dalle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni, e solo a favore dei propri correntisti. La disposizione si applica, come stabilito dal comma 2 dell'art. 29-bis, alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
- **l'art. 29-ter**, che, per l'anno 2022, consente ai soggetti IRES e ai titolari di partita IVA tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione di opzione per cessione e sconto entro il 15 ottobre 2022.

Si ricorda che l'audizione dell'ANCE su questo provvedimento si è tenuta venerdì 11 marzo. Tra le proposte presentate ma non accolte, si ricorda la riapertura dei termini per un ulteriore triennio (sino al 2024) della disposizione (art.7 DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019) che prevedeva, sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'imposta di registro e delle ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) per l'acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni provvedessero all'ultimazione dei lavori ed alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

Erano state anche segnalate due proposte ANCE in tema di superbonus: sulle unifamiliari per l'eliminazione del vincolo della conclusione del 30% dei lavori al 30 giugno 22 onde poter godere del maggior termine del 31 dicembre 2022 e per la proroga del Sismabonus acquisti al 2023.

Queste tre proposte sono state veicolate anche nell'ambito della discussione del DL 21/2022 cd. taglia prezzi, in discussione in Senato (vedi di seguito).

2. DECRETO “TAGLIA PREZZI” DL 21/2022 (DDL 2564/S)

Il provvedimento che contiene misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, è assegnato alle Commissioni Finanze e Industria del Senato in prima lettura. L’ANCE è stata sentita il 7 aprile.

Sono state, inoltre, veicolate alcune proposte emendative di parte fiscale:

- **proroga del Sismabonus per l’acquisto** di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione nella misura del 110% per i rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, entro il 31 dicembre 2022;
- **proroga del Superbonus al 110%** per gli interventi agevolati eseguiti entro il 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche **su edifici unifamiliari**, o su unità indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari senza il vincolo della conclusione del 30% dei lavori entro la fine di giugno;
- **estensione temporale dell’applicazione del superbonus 110% sino a tutto il 2026**, per gli **IACP** per conseguire molteplici benefici a vantaggio del patrimonio immobiliare residenziale pubblico;
- **riapertura dei termini di vigenza sino al 2024** della disposizione che prevedeva, sino al 31 dicembre 2021, **l’applicazione dell’imposta di registro e delle ipotecaria e catastale in misura fissa** (200 euro ciascuna) per l’acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni provvedessero all’ultimazione dei lavori ed alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

È stato presentato un fascicolo provvisorio di circa 350 proposte emendative segnalate. Gli emendamenti ANCE in tema fiscale risultano segnalati.

Proposte emendative ANCE	
Proroga incentivi alla valorizzazione edilizia al 2024	10.0.49 (prima firmataria Sen. Gallone-FI)
Proroga 110% per edifici unifamiliari e Sismabonus acquisti a tutto il 2022	10.0.5 (primo firmatario Sen. Andrea De Bertoldi del Gruppo FdI); 10.0.8 con copertura (primo firmatario Sen. Michele Boccardi del Gruppo FI);
Estensione temporale dell’applicazione del superbonus 110% sino a tutto il 2026, per gli IACP	Non segnalata

3. DELEGA FISCALE (DDL 3343/C)

Il provvedimento (Relatore Marattin-IV) è all'esame in sede referente, in prima lettura, della **Commissione Finanze** della **Camera**. Sul testo, il 13 dicembre 2021, l'Ance ha inviato un proprio documento di posizione in cui ha illustrato le proprie proposte. Dopo un lungo periodo di "stallo" seguito alle discussioni sul tema della revisione del catasto che ha portato al respingimento di tutte le proposte emendative sul tema, il provvedimento attraversa una nuova fase di stasi.

In sostanza, poiché non è stato trovato l'accordo su alcune proposte di riformulazioni degli emendamenti inviate dal Ministero dell'Economia, il Relatore e il Governo per accelerare i tempi di approvazione, hanno deciso di accantonare limitate proposte emendative, esprimendo sulle restanti – tra cui le proposte ANCE - un invito al ritiro.

Si ricorda che il provvedimento interviene in tema di:

- **Riscossione** –per superare l'attuale sistema caratterizzato da una netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, (Agenzia delle entrate) e il soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione (Agenzia delle entrate – riscossione)
- **Irpef** –per l'evoluzione del sistema attuale verso un modello di tassazione duale che preveda una stessa aliquota di tassazione per i redditi derivanti dall'impiego del capitale e l'applicazione dell'Irpef secondo il sistema progressivo a tutti gli altri redditi; l'evoluzione del sistema progressivo dell'Irpef con una riduzione graduale delle aliquote medie e marginali effettive, il riordino delle deduzioni e detrazioni d'imposta, l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio per contenere gli spazi di elusione.
- **Ires** e tassazione reddito d'impresa–per pervenire all'applicazione di un'unica aliquota proporzionale di tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa
- **Iva** – per la semplificazione e razionalizzazione della struttura dell'imposta (numero e livelli delle aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote), il contrasto alla erosione ed evasione, l'aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla normativa UE
- **Irap** – per la graduale eliminazione dell'imposta
- **Riforma del catasto** – per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati e l'individuazione degli immobili non censiti, o che non rispettano la effettiva, reale consistenza o la relativa destinazione d'uso o la categoria catastale attribuita, terreni edificabili accatastati come agricoli, immobili abusivi;
- **Addizionali regionali e comunali all'Irpef** – per la sostituzione dell'addizionale regionale all'Irpef con una sovrainposta sull'Irpef, la cui aliquota di base può essere variata dalle Regioni entro limiti prefissati
- **Codificazione in materia tributaria** – per codificare le disposizioni vigenti, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi inclusi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

Proposte emendative ANCE		
IRPEF	Tener conto della finalità connessa alla tutela del “bene casa”, nell’ambito del riordino delle agevolazioni vigenti (cd. <i>tax expenditures</i>)	Ritirate
IRES e tassazione del reddito d’impresa	Allineare il trattamento fiscale e contabile riservato agli interessi passivi, per garantire la massima semplificazione nella gestione contabile/fiscale dell’attività	
IVA	Eliminare i meccanismi di liquidazione dell’IVA che incidono sulla liquidità delle imprese e che non garantiscono il rispetto del principio di neutralità dell’imposta	
Revisione del catasto	Prevedere meccanismi premiali per gli immobili a più alta efficienza energetica e antisismica	Respinta

4. Direttiva 2022/542/UE (MODIFICA ALLA DISCIPLINA IVA)

A seguito dell'approvazione preliminare, intervenuta il 7 dicembre scorso, e del via libera del Parlamento UE, il Consiglio ha adottato la Direttiva 2022/542/UE del 5 aprile 2022, che modifica la *Direttiva IVA 2006/112/CE*.

Gli Stati membri devono adeguarsi alla nuova Direttiva entro il 31 dicembre 2024 (con applicazione dal 1° gennaio 2025), ma per le aliquote IVA che interessano le operazioni immobiliari sono fissate diverse tempistiche per adattare le normative nazionali al nuovo assetto.

In particolare, con la riscrittura dell'art.98 della Direttiva 2006/112/CE e l'inserimento nello stesso provvedimento comunitario dei nuovi artt. 105 *bis* e 105 *ter*, nonché con le modifiche apportate alle varie fattispecie dell'Allegato III, viene **riformato il sistema delle aliquote ridotte adottabili dagli Stati membri**.

Nello specifico, viene ammessa la possibilità di scelta di:

- **2 aliquote ridotte non inferiori al 5%** da applicarsi unicamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nell'Allegato III della Direttiva, per un **massimo di 24 fattispecie ivi indicate**.
- **1 aliquota super ridotta inferiore al 5%**, per un numero **massimo di 7 fattispecie** indicate nell'Allegato III della Direttiva.

Ai fini dell'adeguamento alla *Direttiva IVA*, l'Italia dovrà:

1. **entro il 7 luglio 2022**, trasmettere al Comitato IVA le disposizioni e le condizioni di applicazione delle operazioni:
 - con l'**aliquota IVA del 4%** (ossia con aliquota inferiore al minimo del 5%), attualmente vigenti nell'Ordinamento italiano, **comprese quelle sulla cd. "prima casa"** sino ad oggi consentite in base al punto 10) dell'Allegato III, in quanto operazioni relative ad "*abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale*", delle quali, pertanto, lo Stato italiano dovrà fornire la definizione (*cf. schemi riepilogativi di seguito rappresentati*)¹,
 - con l'**aliquota IVA del 10%**, relative alle cd. "**secondo case**" (ossia quelle in edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito della politica sociale), attualmente vigenti nell'Ordinamento italiano;
2. **entro il 1° gennaio 2032**, individuare un **massimo di 7 fattispecie** a cui applicare l'aliquota IVA del 4%, tra quelle:
 - contemplate nei **seguenti punti dell'Allegato III**:

-
- 1) Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari;
 - 2) erogazione di acqua;
 - 3) prodotti farmaceutici utilizzati a fini medici e veterinari, compresi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile, e i prodotti igienici assorbenti;
 - 4) apparecchi, strumenti, dispositivi, articoli, materiale ausiliario e dispositivi di protezione medici, comprese le mascherine protettive sanitarie, normalmente destinati all'assistenza sanitaria o all'uso da parte delle persone con disabilità, beni essenziali per compensare e superare la disabilità, nonché l'adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni;
 - 5) trasporto di passeggeri e trasporto di beni al seguito, quali bagagli, biciclette, comprese biciclette elettriche, veicoli a motore o di altro tipo, o prestazione di servizi relativi al trasporto di passeggeri;
 - 6) fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale; produzione di pubblicazioni di organizzazioni senza scopo di lucro e servizi connessi a tale produzione;
- (omissis)*
- 10 **quater**) cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private, **edilizia abitativa ed edifici pubblici** e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico, o nelle loro vicinanze;
-

- contemplate in **qualsiasi altro punto dell'Allegato III**, diverso da quelli di cui sopra, **per il quale, al 1° gennaio 2021, era già applicata l'aliquota "super ridotta"** inferiore al 5% (tra cui, in Italia, l'acquisto/costruzione della prima casa prevista nel **punto 10** dell'Allegato III);

3. **dal 1° gennaio 2042, aumentare** almeno fino al **12% l'aliquota IVA delle operazioni relative alle abitazioni** che non rientrano nell'ambito di una politica sociale (cd. "secondo case")².

Per il **settore non residenziale** (laddove attualmente agevolato nel nostro ordinamento con l'aliquota del 10%), invece, **non si evince la possibilità di mantenimento di un'aliquota ridotta dopo il 1° gennaio 2032**, visto che l'Allegato III della Direttiva (che ora elenca tassativamente le operazioni che gli Stati membri possono agevolare ai fini IVA) non contempla alcuna fattispecie riferibile a tale categoria di immobili;

4. **entro il 7 ottobre 2023, definire** le modalità di opzione e **comunicare al Comitato IVA l'eventuale adozione di aliquote "super ridotte"** (inferiori al 5%) o di aliquote agevolate non inferiori al 12% (sia per l'edilizia abitativa non rientrante nella politica sociale, sia per fattispecie non contemplate nell'Allegato III) **alle medesime condizioni applicate da altri Stati membri alla data del 1° gennaio 2021**. In merito a tale ipotesi, la Commissione UE dovrà, entro il 1° luglio 2025, presentare al Consiglio un elenco completo di beni e servizi cui sono applicate, negli Stati membri, le suddette aliquote ridotte³.

² Art.105-ter, par.1.

³ Art.105-bis, par.5-6.

In estrema sintesi

L'aliquota IVA del 4% sulla "prima casa" potrà essere applicata fino al 1° gennaio 2032, e poi sarà possibile proseguire a scelta dello Stato italiano nell'ambito delle 7 fattispecie indicate nell'Allegato III della Direttiva.

L'aliquota IVA del 10% sulle "secondo case" potrà essere applicata fino al 31 dicembre 2041 e poi non potrà essere inferiore al 12%.

L'aliquota IVA del 10% per gli immobili non residenziali potrà essere applicata fino al 1° gennaio 2032, e poi non sembra possibile alcuna prosecuzione.

L'aliquota IVA al 10% per le opere di urbanizzazione potrà essere confermata a scelta dello Stato italiano nell'ambito dei 24 punti dell'Allegato III.

Queste diverse scadenze valgono, altresì, in caso di interventi di recupero edilizio più o meno incisivo (manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione), a seconda che gli stessi siano eseguiti su abitazioni, ovvero su immobili non residenziali.

Nell'ambito degli interventi edilizi, e in particolare quelli riguardanti le abitazioni, con la riscrittura del punto 10-bis) dell'Allegato III, viene eliminata la restrizione relativa ai cd "beni significativi" che, in base all'attuale normativa italiana, limita l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per tali beni, quando impiegati in lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di edifici residenziali.

5. CRISI IMPRESA

In materia di crisi d'impresa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 marzo scorso, in esame preliminare, uno Schema di decreto legislativo che introduce modifiche al *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, in materia di ristrutturazione del debito ed insolvenza.

Lo Schema di D.Lgs. (atto n.374) è ora all'esame delle rispettive Commissioni Giustizia di Camera e Senato, per la discussione del testo.

Sul tema, l'ANCE ha incontrato nei giorni scorsi la Sen. Modena, Relatrice dello Schema di decreto al Senato, oltre ad alcuni parlamentari, ed è stata audita oggi, 26 aprile, presso la Commissione Giustizia della Camera.

In sostanza, viene ridefinito e posto a regime tutto il quadro delle misure in materia di gestione della crisi d'impresa, superando la disciplina transitoria adottata la scorsa estate con il D.Lgs. 118/2021, che viene in larga parte abrogato, riportando, al contempo, le disposizioni ivi contenute nel *Codice della crisi d'impresa*.

Tra le novità d'interesse, si segnala:

- la **conferma** dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa** il **16 maggio 2022**;
- la **stabilizzazione** del meccanismo di **composizione assistita della crisi d'impresa**, operativo dal 15 novembre 2021, **come procedura ordinaria** ed extragiudiziale per **affrontare** e risolvere la situazione d'**insolvenza** dell'impresa;
- l'**eliminazione** dell'**originario sistema** relativo alle **segnalazioni d'allerta**, come concepito nel D.Lgs. 14/2019, che viene **sostituito** dalle **analoghe procedure d'allerta** già **disciplinate** nell'ambito della **composizione negoziata della crisi** (ivi compresa la comunicazione dei "creditori pubblici qualificati", quali l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, circa l'esistenza di debiti di importo rilevante).
Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate effettuerà la segnalazione in presenza di debiti IVA scaduti e non versati, superiori a 5.000 euro, risultanti dalla comunicazione di liquidazione periodica relativa al 2022. Una volta ricevuta la segnalazione, l'impresa è obbligata ad accedere alla "composizione negoziata della crisi";
- l'**eliminazione** degli "**indici di crisi**" e degli **organismi di composizione della crisi** (OCRI);
- la conferma dell'istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- la **conferma** della **proroga**, come richiesto dall'ANCE, relativa alla **nomina degli organi di controllo nelle S.R.L. al 30 aprile 2023** (ossia entro l'ordinaria data di approvazione dei bilanci 2022).

Si ricorda che sul tema, **nella fase di avvio del meccanismo di "composizione negoziata della crisi"**, l'ANCE aveva chiesto che, su istanza dell'impresa, **l'esperto fosse affiancato da un tecnico proveniente dall'Associazione di categoria del settore economico** a cui appartiene l'**impresa** che richiede tale procedura di gestione dell'insolvenza.

Ciò al fine di ottimizzare l'accordo con i creditori e di salvaguardare le attività specifiche del comparto produttivo, in un'ottica di continuità aziendale.

Al riguardo, si ricorda che in materia è stata **riconosciuta, ed ora confermata, la possibilità dell'esperto di essere coadiuvato da soggetti conoscitori del comparto di attività del debitore.**

Al riguardo, tenuto conto dell'eliminazione degli OCRI, all'interno dei quali veniva prevista la partecipazione, come membri effettivi, di "soggetti designati dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore", occorre che sia garantito a livello normativo, nelle dovute forme, l'apporto delle associazioni di categoria nell'ambito dell'attività dell'esperto ai fini della "composizione negoziata della crisi".

L'ANCE ha chiesto, negli incontri avuti alla Camera ed al Senato, che le **figure professionali con competenze specifiche nei diversi settori di attività**, di cui può avvalersi l'esperto nell'esercizio delle proprie funzioni, **siano individuate nelle rispettive Associazioni di categoria.**

Occorre, inoltre, valutare l'opportunità di prevedere:

- **l'aumento a 35.000 euro** della soglia di **debito ai fini IVA** e dei **contributi previdenziali** non versati, che fa scattare la **segnalazione d'allerta** dell'**Agenzia delle Entrate**, dell'**INAIL** e dell'**INPS**, in qualità di "creditori pubblici qualificati";
- **una definizione normativa di "insolvenza incolpevole"**, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori.

6. INTERROGAZIONI

IL 20 aprile è stata presentata un' Interrogazione (n. 5-07909 on. Cattaneo) che recepisce l'istanza dell'ANCE di conoscere i contenuti del report sulla situazione generale dei rimborsi dell'Iva.

Nell'atto viene chiesto al MEF di conoscere i contenuti del *report* sulla situazione generale dei rimborsi dell'Iva trasmesso alla Commissione europea ai sensi dell'art. 3 della decisione del Consiglio dell'Unione europea 2017/784, con particolare riferimento ai dati relativi all'applicazione dei citati meccanismi del *reverse charge* e dello *split payment* e agli effetti di riduzione dell'evasione fiscale che ne sono derivati.

Motivo della richiesta, come spiegato nelle premesse dell'atto, è l'importanza del tema dei rimborsi Iva per tutte le imprese del settore delle costruzioni che operano con meccanismi di liquidazione dell'imposta introdotti in deroga alle ordinarie modalità di versamento, quali il *reverse charge* e lo *split payment* (di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Meccanismi che generano un rilevante credito Iva in capo alle imprese, esponendole a gravi problemi di liquidità conseguenti alla tempistica con la quale lo Stato italiano eroga i rimborsi dei medesimi crediti, e costringendo gli operatori del settore ad un ricorso massiccio al mercato finanziario, con ulteriore aumento dei costi

7. PRONUNCE ADE

<p>Risposta n.183/E/2022</p>	<p>No all'applicabilità dell'IVA al 10% per l'intervento comunale di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del litorale e del relativo centro abitato. Tale fattispecie, infatti, pur contemplata tra le "opere di urbanizzazione" nell'ambito della normativa regionale, non viene richiamata nella corrispondente legislazione nazionale tra i casi tassativi che giustificano l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta.</p>
<p>Risposta n.184/E/2022</p>	<p>No all'applicabilità dell'IVA al 10% per gli interventi diretti a ridurre il rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità dopo il terremoto del 2016: gli stessi non rientrano tra le "opere di urbanizzazione" e non possono usufruire dell'aliquota IVA del 10%.</p>

In entrambi i casi, infatti, l'aliquota IVA del 10 % si applica alle "opere di urbanizzazione" tassativamente contenute nell'elenco di cui alla legge n.847/ 1964 (art. 4) e riprodotte nell'art. 16 del Testo Unico sull'edilizia, e a quelle assimilate attraverso determinate leggi speciali.